

"ASSOCIAZIONE PAOLO PEDRELLI - APS" STATUTO

TITOLO I DENOMINAZIONE, NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede, durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: "ASSOCIAZIONE PAOLO PEDRELLI - APS", con sede in Bologna, Via Marconi 69/e, operante senza fini di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo. La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione assume la veste di Associazione di Promozione sociale (APS) ed adegua il proprio statuto alla legge 106/2016 e al D.Lgs. 117/2017, e nelle more della loro applicazione tiene conto anche di quanto previsto dal D.Lgs. 460 del 18/11/1997 e della legge 383 del 07/12/2000; già iscritta all'albo regionale delle APS, provvederà all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'acronimo "APS" è parte integrante della denominazione sociale dell'Associazione.

L'associazione è affiliata a FITEL (Federazione Italiana Tempo Libero; associazione non lucrativa di formazione sociale – iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n.34).

Art. 2 Finalità

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'Associazione si propone la gestione dell'Archivio Storico della CGIL di Bologna e dell'Emilia Romagna, la valorizzazione della cultura del lavoro nei suoi aspetti storici e culturali, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale nell'istruzione, formazione e promozione di cose di interesse storico ed artistico (legge 1089/39) e nel campo della ricerca scientifica.

Art. 3

Oggetto sociale

Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione potrà promuovere lavori ed iniziative sulla storia e le culture del lavoro, valorizzando altresì il patrimonio archivistico e culturale delle organizzazioni sindacali bolognesi e regionali.

In particolare l'associazione si propone di gestire e conservare l'archivio storico della Camera del Lavoro di Bologna, della CGIL Regionale e delle Federazioni di categoria ad esse afferenti attraverso:

- la raccolta, l'inventariazione, l'archiviazione e l'adeguata conservazione delle carte e della documentazione fotografica, audiovisiva e oggettivistica delle suddette organizzazioni e dei singoli donatori privati;
- la catalogazione e la conservazione dei volumi della Biblioteca specializzata annessa all'archivio ed il progressivo arricchimento di quest'ultima attraverso l'acquisizione di libri e pubblicazioni attinenti lo sviluppo sociale ed economico della Regione, ai processi di cambiamento del contesto culturale e politico che ne hanno segnato e ne accompagnano il decorso e all'evoluzione dei vari aspetti dell'attività e delle problematiche sindacali;
- la catalogazione e la conservazione dell'Emeroteca annessa all'Archivio;
- la gestione di tutto il patrimonio archivistico e bibliotecario suddetto, al fine di assicurare la piena consultabilità e fruibilità da parte delle strutture sindacali nonché di studiosi e cittadini interessati;
- la promozione e lo svolgimento in proprio di ricerche sul sistema e i contenuti della contrattazione;
- la progettazione ed elaborazione di pacchetti formativi rivolti a lavoratori, dirigenti sindacali, istituti di formazione sindacale, scuole secondarie, Università sulle tematiche sopra indicate.

Inoltre l'Associazione, sulla base dei risultati delle attività di gestione dell'Archivio e ricerca:

- offre servizi inerenti le proprie finalità nei confronti di Enti, Istituzioni, Associazioni varie, strutture sindacali della città e della regione;
- in particolare offre servizi alle organizzazioni della CGIL, stabilisce rapporti con Enti, Istituzioni, Autorità, singoli studiosi nonché strutture sindacali della città e della regione, anche rivolti alla promozione di attività di ricerca e documentazione nell'ambito nazionale ed internazionale; ciò al fine di valorizzare il patrimonio archivistico e bibliotecario in oggetto e di arricchire la conoscenza dell'apporto fornito dai sindacati e dai lavoratori allo sviluppo della vita civile, socio-economica e culturale dell'Emilia-Romagna;
- promuove iniziative e manifestazioni pubbliche attinenti ai propri fini, anche in collaborazione con altre strutture e avvalendosi di consulenti esterni;
- organizza convegni e seminari, dibattiti, mostre, ecc. anche interdisciplinari sui temi di interesse specifico;
- cura la redazione di pubblicazioni di carattere scientifico e divulgativo o vi collabora e promuove ogni altra forma di comunicazione utile alla diffusione in ambito cittadino e regionale dei risultati delle attività svolte dall'associazione;

- si propone infine di dedicare un'attenzione particolare allo sviluppo di iniziative ed alla prestazione di servizi agli insegnanti e agli studenti delle scuole secondarie e dell'Università di Bologna, nell'ambito delle sue competenze specifiche.

Per il perseguimento di tali finalità e lo sviluppo dell'elencate attività, l'Associazione potrà articolarsi organizzativamente in aree o settori di competenza stabili la cui definizione sarà affidata al Consiglio Direttivo. Potrà, quando necessario, fare ricorso a competenze/consulenze esterne.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4

Attività Istituzionali

Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie od avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate; ricercare momenti di confronto con le forze sociali nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, enti locali ed enti culturali, per contribuire alla realizzazione di progetti condivisi che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività culturali.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.



TITOLO II I SOCI

Art. 5

Le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro o economico che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, acquistano la qualità di Socio con l'accoglimento della domanda presentata al Consiglio Direttivo, e con il versamento della quota associativa annuale determinata dallo stesso Consiglio Direttivo. Per i soggetti diversi da persone fisiche, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che ne richiede l'adesione.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.



Art. 6

Diritti ed obblighi dei soci

L'Associazione si ispira a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci, avvalendosi delle loro attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita per il perseguimento dei fini istituzionali.

In particolare, tutti i soci:

- possono essere eletti alle cariche associative;
- hanno diritto di voto, anche per delega, nell'Assemblea;
- hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione;

- sono tenuti a rispettare il presente Statuto, eventuali Regolamenti Interni ed a versare la quota associativa annuale.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art.7

Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio avviene per:

- a) dimissioni volontarie;
- b) mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) morte;
- d) indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo.

In caso di provvedimento di esclusione, di indegnità l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente, e su tale ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione ordinaria.

TITOLO III DISPOSIZIONI ECONOMICO – FINANZIARIE

Art. 8

Entità ed amministrazione del patrimonio

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo, previa delibera di accettazione dell'Assemblea dei soci che determinerà modalità e tempi dell'utilizzo per i fini istituzionali.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Art. 9

Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) le quote e contributi degli associati;
- b) le eredità, le donazioni;
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) gli eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) le entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) le erogazioni liberali degli associati e di terzi;

- h) le entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

In nessun caso i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali possono essere divisi, neanche in forme indirette o differite fra i soci.

Art. 10

Durata dell'esercizio finanziario ed approvazione dei bilanci

L' esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci sono approvati dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 13.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

CAPO I L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12

Composizione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Il socio può delegare un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non può rappresentare più di un associato.

Art. 13

Compiti

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera, via fax o via e-mail, da spedire almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio preventivo;



- approva il bilancio consuntivo entro il mese di aprile di ciascun anno;
- procede all'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;
- ratifica l'entità delle quote sociali annuali stabilite dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti;
- ratifica in merito all'esclusione dei soci.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro il 30 aprile, e inoltre quante se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati.

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14

Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri eletti, fra gli associati, dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare l'Assemblea dei Soci perché provveda alla rielezione completa del Consiglio stesso.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Art. 15 Compiti

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente. Al Consiglio Direttivo spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno della maggioranza dei consiglieri.

Il Consiglio Direttivo:

- determina l'importo della quota annuale associativa sottoponendola alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- accoglie le domande di ammissione dei nuovi Associati;
- delibera la perdita della qualità di Associato quando ne accerti la morosità o ne dichiara la indegnità;
- predispone il bilancio consuntivo entro il 31 marzo di ogni anno, che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone il bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;
- può delegare al Presidente alcune sue funzioni;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- nomina i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.



Art. 16 Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno.

La convocazione deve avvenire a mezzo di lettera, fax o e-mail, da spedirsi almeno otto giorni prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri. Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura di un Segretario all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri. Salvo che non sia diversamente previsto da vigenti disposizioni di legge o dal presente Statuto, le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.



CAPO III **IL PRESIDENTE**

Art. 17 **Elezione**

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 18 **Compiti**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

CAPO IV **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 19 **Composizione e nomina**

Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea degli Associati, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il proprio Presidente fra i suoi componenti.

Art. 20 **Compiti**

Il Collegio dei Revisori dei Conti, controlla l'andamento della gestione allo scopo di verificarne l'aderenza alle norme statutarie ed alle vigenti disposizioni legislative, nonché

la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei conti e delle scritture contabili.

Il controllo sulla gestione avverrà ogni 90 giorni ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali dei Revisori, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

Alla fine di ciascun esercizio, i revisori predisporranno un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporranno all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

TITOLO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Consiglio Direttivo, è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con la maggioranza dei tre quarti degli Associati.

Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

TITOLO VI

CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI

Art. 22

Clausola arbitrale

Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desideri sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

Art. 23

Norme finali

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 24

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Bologna, 18 novembre 2022

IL PRESIDENTE
Mauro Lambertini



LA SEGRETARIA
Elisabetta Perazzo



il 22/11/22
N° 7418

IL TRIBUNALE CIVILE - SEZIONE I
di Bologna
il 22/11/22
N° 7418
il 22/11/22
N° 7418


